

## FORMAZIONE ED ABROGAZIONE DELLE LEGGI

Le novità che propongo su questo tema sono le seguenti:

- l'estensione del diritto di presentare Disegni Di Legge anche ad una qualificata rappresentanza dei Consiglieri Comunali;
- l'obbligo della discussione in Commissione entro un tempo determinato e ristretto dei DDL di iniziativa popolare;
- il riconoscimento del diritto di elettori proponenti (*in numero adeguato*) di pretendere una approvazione del proprio Disegno Di Legge senza che ad esso siano apportate modifiche e, in caso di rigetto da parte dell'Assemblea Nazionale, del diritto di procedere ad una approvazione per via referendaria (**'filiera' cortissima!**);
- la pubblicazione dei Disegni Di Legge dopo la loro discussione in Commissione e prima del loro 'consolidamento' come norma cogente per tutti (per dar modo e tempo ai cittadini di interloquire con i loro rappresentanti, per suggerire variazioni di qualsiasi tipo alla legge PRIMA che essa sia promulgata);
- il conferimento alla Corte Senatoriale del potere di far entrare provvisoriamente in vigore leggi che siano ancora in discussione e di intervenire a correggere gli effetti di una legge entrata in vigore e successivamente modificata prima del suo 'consolidamento';
- l'esame da parte della Commissione della Corte Senatoriale addetta alla valutazione della sua costituzionalità dei DDL approvati in/nelle Commissione/i, prima della loro entrata in vigore (**valutazione preventiva oggi lasciata a Commissioni dello stesso Parlamento che approva le leggi: capirai che obiettività .!.**);
- la verifica (da parte di una Istituzione esterna a quella detentrica del potere legislativo) della chiarezza e della comprensibilità delle norme, prima della loro definitiva promulgazione.

### Punto 110

*Sono abilitati a presentare Disegni Di Legge:*

- uno o più membri dell'Assemblea dei Rappresentanti;
- il Governo;
- Consiglieri Comunali che rappresentino un milione di voti-equivalenti;
- trecentomila elettori.

### Punto 111

*La Commissione di Presidenza dell'Assemblea dei Rappresentanti assegna ogni Disegno di Legge ad una o più Commissioni che abbiano competenza in materia.*

*Le Commissioni possono elaborare e modificare il testo presentato o coordinarlo con altri Disegni di Legge presentati ed aventi finalità simili.*

### Punto 112

*Le Commissioni assegnatarie dello studio di un Disegno Di Legge che ne abbiano redatto un testo unitario, anche provvisorio, Legge possono chiedere alla Corte Senatoriale la provvisoria entrata in vigore delle norme in esso contenute. Anche il Governo, per i Disegni di Legge di sua iniziativa, può avanzare analoga richiesta.*

*Nel caso in cui la Corte approvi la provvisoria entrata in vigore delle norme in esame e successivamente le stesse non siano approvate o siano approvate con modifiche, la stessa Corte Senatoriale viene competente ad adottare provvedimenti transitori finalizzati a sanare le irregolarità generate dalle differenze tra il testo originario e quello approvato o dalla mancata approvazione del Disegno di legge.*

### Punto 113

*Il Disegno di Legge approvato dalle Commissioni*

*viene reso disponibile su rete telematica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, unitamente alle considerazioni che le Commissioni medesime vorranno esprimere.*

*Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il Disegno di Legge si intende come approvato dall'Assemblea dei Rappresentanti, a meno che ne sia richiesta la discussione da parte dell'Assemblea stessa:*

- da un quinto dei Rappresentanti;
- dal Governo.

*L'Assemblea può approvare il Disegno di Legge, anche modificandolo, o può suggerire modifiche e rinviare il Disegno Di Legge alle Commissioni.*

### Punto 114

*Il Governo ed i Ministri possono essere delegati dalla Assemblea dei Rappresentanti a curare la stesura di Decreti Governativi o Decreti Ministeriali, coordinati con la legislazione vigente all'interno di un Testo Unico. Tali Decreti avranno valore di legge solo dopo la loro approvazione da parte della stessa Assemblea dei Rappresentanti, la quale può respingerli ma non modificarli.*

*Su richiesta del Governo, la Corte Senatoriale può approvare per surroga un Decreto che sia respinto dalla Assemblea dei Rappresentanti.*

### Punto 115

*Il Governo può chiedere che un suo Disegno di Legge sia approvato senza modifiche o respinto. In questo caso, se il Disegno di Legge viene respinto, il Governo può chiederne l'approvazione per surroga alla Corte Senatoriale e, in caso di ulteriore rigetto, può chiederne l'approvazione mediante Referendum di secondo grado, ponendo la questione di fiducia.*

### **Punto 116**

*I Disegni di Legge presentati da elettori o da Consiglieri Comunali debbono essere discussi in commissione entro novanta giorni dalla loro presentazione e, se non rigettati, debbono essere pubblicati entro centocinquanta giorni.*

### **Punto 117**

*Per un Disegno di legge sottoscritto da più di un milione di elettori, il Comitato promotore della raccolta di firme può chiedere che esso sia approvato o respinto senza modifiche e sia sottoposto a Referendum Popolare nel caso in cui sia respinto dalla Assemblea dei Rappresentanti.*

*L'Assemblea dei Rappresentanti può proporre, in sede di Referendum, un Disegno di Legge alternativo a quello presentato dal Comitato promotore.*

### **Punto 118**

*Il Disegno di Legge comunque approvato deve essere trasmesso alla Corte Senatoriale che, nelle sue diverse Commissioni, ne verifica:*

*- la costituzionalità e la chiarezza del testo e rispondenza alle norme contenute nella Parte Quinta del presente Patto;*

*- la non conflittualità con norme approvate con referendum popolari nazionali negli ultimi dieci anni.*

*Se l'esame da parte della Corte si conclude con esito positivo, il Disegno di Legge deve essere sottoscritto, per presa d'atto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e dal Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura; viene quindi promulgato dal Presidente Federale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, divenendo Legge della Federazione.*

*Salvo diverso termine indicato nella legge stessa e giustificato dalla Corte Senatoriale, la legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua definitiva pubblicazione.*

### **Punto 119**

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a nome del Governo, può rifiutarsi di sottoscrivere un Dise-*

*gno di Legge approvato dalla Assemblea dei Rappresentanti. In questo caso la Corte Senatoriale, in seduta plenaria, è chiamata a votare per confermare o annullare l'approvazione del Disegno di Legge in questione.*

*In caso di conferma della approvazione da parte della Corte, il Governo può ancora opporsi all'entrata in vigore della Legge contestata ricorrendo a Referendum di secondo grado e ponendo la questione di fiducia.*

*In caso di annullamento della approvazione da parte della Corte ed a fronte di una nuova approvazione senza modifiche da parte della Assemblea dei Rappresentanti, il Disegno di Legge deve essere sottoposto a referendum di secondo grado.*

### **Punto 120**

*Prima della loro promulgazione, dovranno essere sottoposte ad approvazione mediante Referendum di Secondo Grado le leggi o i provvedimenti aventi forza di legge*

*- che apportino variazioni alle Parti Seconda, Terza, Quarta o Quinta del Presente Patto Istitutivo;*

*- che modifichino norme di funzionamento, eleggibilità ed elezioni dell'Assemblea Nazionale.*

*Per essere considerata approvata, la legge deve ottenere più dei tre quinti dei voti-equivalenti espressi e più dei due quinti dei voti dei Distretti, mentre è considerata respinta se non riesce ad ottenere i due quinti né dei voti-equivalenti, né dei voti dei Distretti. Nei rimanenti casi la legge deve essere sottoposta all'approvazione tramite Referendum popolare.*

### **Punto 121**

*Prima della loro promulgazione, le leggi che apportino variazioni al Patto Istitutivo nelle sue Parti Prima e Sesta debbono essere sottoposte a Referendum popolare nazionale*

### **Punto 122**

*Il Presidente Federale e i membri del Governo a ciò chiamati non possono rifiutare di sottoscrivere una qualunque legge approvata da un Referendum popolare, pena la loro immediata decadenza.*